



STATUTO di

Civitas Borsigliana Odv

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' stata costituita in data 23 dicembre 2013, ai sensi del Codice civile, l'associazione di volontariato "Civitas Borsigliana" la quale assume la seguente denominazione "Civitas Borsigliana Odv", e svolge la propria attività ai sensi del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche, con sede legale in via Santa Maria, 2 – Borsigliana, in Comune di Piazza al Serchio (Lucca) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni: interventi e piccoli servizi sociali agli associati, agli anziani, come assistenza ospedaliera ai soci e paesani, visite familiari, accompagnamento per la spesa, medicine, svolgimento pratiche, etc.

d) - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con il recupero della storia locale, delle tradizioni, di usi e costumi, formazione di piccolo vocabolario dialettale, raccolta di proverbi, storie e leggende.

f) - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai beni artistici presenti nella chiesa parrocchiale, a quelli architettonici nella parte più antica del paese di Borsigliana, la cura e il rispetto delle parti pubbliche per incontri sociali, come la piazza della Porticciola, il Sagrato e lo storico "Giardino di don Pietro".

i) – Organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: incontri musicali nella chiesa parrocchiale, piccoli convegni dal contenuto storico-artistico sulla realtà locale, riscoperta e

Anna Magistrelli



Bar P

rivalorizzazione della cucina locale, con piatti tipici e allestimento di piccole degustazioni, organizzazioni di pomeriggi o serate sul tema "I nonni raccontano...", pomeriggi di svago rivolti ai giovanissimi, i giochi di un tempo insegnati dagli anziani ai giovanissimi, presentazione delle realtà storico-artistiche del paese ai bambini, organizzazione, prove ed esibizioni del locale Coro delle Voci bianche.

k) - Organizzazione e gestione di piccole attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso: presentazione di pubblicazioni locali, volontari preparati a fare da guida ai turisti alla scoperta del paese, allestimento, nelle domeniche pomeriggio durante l'estate, di "Porte aperte all'arte" per fare conoscere ed illustrare il noto trittico quattrocentesco di Pietro da Talada e degli altri beni artistici del '500, '600 e '700 presenti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. Infine raccolta e trascrizione di poesie dialettali, novelle, espressioni dialettali.

t) - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: allestimento e svolgimento durante i mesi estivi di giochi vari e piccole attività sportive e dilettantistiche presso il locale campo "La Bora".

u) - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo: beneficenza, piccoli aiuti e servizi a sostegno di persone del paese svantaggiate con piccole forme di assistenza, fare loro compagnia, piccoli servizi domestici, piccoli doni da parte dell'associazione durante il periodo natalizio, allestimento di incontri con esperti di educazione sanitaria e consigli per una alimentazione sana e corretta.

y) - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione ma fin d'ora è individuata la seguente attività: iniziative di informazione inerenti la Protezione Civile con incontri con le autorità comunali incaricate; contributo dei volontari associati alla ristrutturazione di un locale della Canonica come luogo di incontri socio-culturali, individuazione del campo "La Bora" come sede di riferimento in caso di allarme sismico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche opera di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie iniziative di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Allo scopo di realizzare le finalità di solidarietà sociale e di volontariato su esposte, l'associazione potrà avvalersi di collaborazioni esterne, sia a titolo gratuito che oneroso, prime fra tutte con gli Enti locali, le Istituzioni e le altre associazioni radicate sul territorio, ma anche di persone giuridiche e persone fisiche.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, cioè non inferiore a 7 (sette).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Anna Maria



Beh

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) una domanda che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel Libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve inoltre, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

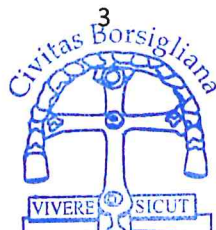
Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato, che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o



019
moralì di una certa gravità all'associazione con atteggiamenti, comportamenti e dichiarazioni non consoni, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, con comunicazione scritta all'Organo di amministrazione che registrerà nel Libro degli associati oppure per decadenza automatica in caso di rifiuto di versare la quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (E-mail, Sms, WhatsApp, contatto telefonico, affissione della convocazione nella bacheca ufficiale dell'associazione), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;



delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per più mandati.

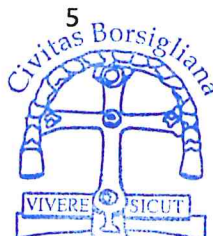
Tutti gli amministratori sono scelti tra i propri associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Am. Mezzanella



Barb. G. R.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dagli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Con il presidente vengono nominati anche il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10- (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, per i dati numerici e le caratteristiche odierne dell'associazione, non è previsto ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore (Cts). Sarà costituito successivamente, solo se obbligatorio per legge

ART. 11- (Revisione legale dei conti)

Per la suddetta associazione non ricorrono attualmente i requisiti previsti dalla Legge per dovere nominare un revisore legale dei conti. Sarà costituito successivamente, solo se obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Tale bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale nell'arco dei dodici mesi.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Assicurazione)

L'Associazione, annualmente, stipula una polizza di assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi che possano coinvolgere gli associati volontari.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1 - Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 2 - Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 4 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi rivolgendosi al Presidente oppure al Segretario per concordare date e orari per la presa visione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ann. Magistrelli



Bel. Gino

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

- Approvato dall'Assemblea degli associati il 27 ottobre 2019 -

Il segretario

Almo Magistrelli

Il Presidente

Beh. Po

